C O M U N E
D I T E R N I

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA

UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

03-OP-116

VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL PRG
PARTE OPERATIVA
Art. 109, Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei

Adozione: D.c.c. n.7 del 31.01.2022		Approvazione: D.c.c. n.74 del 20.06.2022

RELAZIONE MOTIVATA	DATA: Maggio 2021

DIRIGENTE
ARCH. CLAUDIO BEDINI

PROGETTISTI
ARCH. CINZIA MATTOLI

COLLABORATORI
ARCH. STEFANO BALDIERI
ARCH. EMILIANO STABLUM

03-OP-116
VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL PRG PARTE OPERATIVA
Art. 109, Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - ADEMPIMENTI D.G.R. 233/2018

RELAZIONE MOTIVATA A **VARIANTE NORMATIVA** PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' SEMPLIFICATA A VAS
(***L.R. Umbria n. 12/2010 art.9, comma 2***)

PREMESSA

La Valutazione ambientale strategica (VAS), è una procedura introdotta dalla Direttiva **2001/42/CEE** con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, come cita l'art. 1, "l'obiettivo e principio ispiratore di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto della elaborazione e dell'adozione di piani e programmi" e, conseguentemente, definisce l'ambito di applicazione della procedura valutativa sui piani e programmi che possano suscitare effetti significativi sull'ambiente, lasciando agli Stati membri una qualche dose di flessibilità nella scelta delle procedure e metodi da utilizzare.

A livello nazionale, l'Italia ha recepito la citata direttiva, con il **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, recante "Norme in materia ambientale" (anche detto "Codice dell'Ambiente"), successivamente modificato con diversi decreti correttivi tra cui il Testo Correttivo (D.Lgs. n°4/2008 in vigore dal 13.02.2009), in particolare per ciò che riguarda proprio il campo di applicazione delle valutazioni ambientali. Il D. Lgs 152/2006, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce nella sua "Parte II" l'attuale "Legge Quadro" sulla procedura per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e sulla procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
In relazione alla Valutazione Ambientale Strategica, la procedura per la valutazione dei piani e programmi che possono avere un impatto ambientale significativo, il nuovo D. Lgs recepisce la Direttiva 2001/42/CE introducendo così per la prima volta sul territorio nazionale la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica.
Nella parte II del D. Lgs 152/2006 fra le definizioni, art. 5, la normativa indica il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – VAS: "l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la m essa a disposizione delle informazioni sulla decisione".

La **Legge Regionale 12/10** all'art. 3 comma 3 definisce l'ambito di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica:
"L'Autorità competente effettua la VAS, previa procedura di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata di cui all'articolo 9, nei casi:

1. di piani e programmi, di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che riguardano varianti minori
2. di piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, che comunque defini-scono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare Impatti significativi sull'ambiente."

Inoltre la stessa legge al successivo art. 9 comma 2 recita che "qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti al piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta relazione, richiedono una Verifica di assoggettabilità semplificata all'Autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettamento a VAS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'Istanza corredata dalla predetta relazione motivata."

Tali considerazioni vengono confermate anche dalla Deliberazione Della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 423 (Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguito della emanazione delle L.R. 8/2011 e L.R. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa) che, relativamente alle fasi e modalità del procedimento di Vas, riporta:
"**Verifica di assoggettabilità semplificata** (art. 9, comma 2, L.R. 12/2010): Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS **(con D.D. nr. 1955 del 15/06/2016 è stata dichiarata la non assoggettabilità della Variante Urbanistica alla procedura di VAS per le zone boscate)** che non introducano impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta relazione, richiedono una Verifica di assoggettabilità semplificata all'Autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettamento a VAS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta relazione motivata."

Il documento preliminare, o **relazione motivata**, nello specifico, ha l'obiettivo propedeutico di identificare qualitativamente i possibili impatti significativi sull'ambiente connessi all'attuazione del piano o progetto.
I contenuti del rapporto preliminare, sono riconducibili a quanto contenuto al comma 1 dell'art. 12 del D.Lg. 152/06, in applicazione dell'art. 2, c. 1, lettera b) (rapporto ambientale) della L.R. 12/2010 (norme di riordino e semplificazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica) e comprende "una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri del l'allegato I del presente decreto".
L'allegato I chiede che vengano evidenziati in questa fase due aspetti:

1. Le caratteristiche del Piano.
2. Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.

Per il primo aspetto il rapporto preliminare evidenzia gli obiettivi del Piano e l'influenza su altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, nonché la capacità d'integrazione con le considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il rapporto preliminare conterrà le prime indicazioni sulle caratteristiche generali e qualitative degli impatti attesi, sulla loro cumulabilità, i rischi per la salute umana o per l 'ambiente, l'estensione degli impatti, la sensibilità di aree o paesaggi riconosciuti come protetti

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

(*Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7)*)

Le aree di vegetazione ripariale e di filare arboreo fanno parte dello **spazio rurale E**, cosi come individuato nelle NTA del PRG Parte Operativa al Titolo V (artt.94/112), che comprende le seguenti zone: zone agricole (E1), zone di particolare interesse agricolo (E2), immobili sparsi nel territorio costituenti beni culturali (Ean(n)), zone denudate (E3), zone a pascolo (E4), zone boscate (E5), zone umide (E6), zone di vegetazione ripariale e filari arborei (E7), zone R di riqualificazione paesaggistica ed ambientale (R(n.)) e le zone dei punti di paesaggio (individuate nella tav. B del PRG - P.O.).

Le zone E7, definite all'articolo 109 delle NTA del Prg, parte operativa e approvate con DCC n. 307 del 15.12.2008, sono aree del territorio comunale interessate da siepi, vegetazione arbustiva e filari ai bordi dei campi lungo i corsi d'acqua, fiumi, laghi, fossi e lungo i margini di strade e sentieri del territorio urbano ed extraurbano. Sono elementi arborei isolati o raggruppati in filare le formazioni lineari o puntiformi che insistono ai margini delle strade del territorio comunale lungo i fossi e sparsi all'interno del territorio agricolo. Si dividono in aree di vegetazione ripariale e di filare arboreo su area extraurbana oppure su area urbana da sottoporre a tutela e conservazione anche finalizzata alla costituzione della rete e della continuità dei corridoi ecologici sul territorio comunale.

Il PRG parte operativa vieta, infatti, nelle zone E7 sopracitate, la rimozione e la riduzione della vegetazione acquatica ripariale e dei filari arborei se non per gli interventi di intersezione dei tracciati stradali e ferroviari ciclopedonali pubblici. I filari urbani esistenti prevede che debbano essere conservati e mantenuti fino al termine del turno vitale a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. L'abbattimento di una pianta è consentito solo per motivi di pubblica sicurezza o per malattia e in tal caso dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di sostituzione completa di un filare esistente per malattia o per fine turno dovrà essere impiantato un nuovo filare della stessa specie ovvero di specie diversa scelta tra quelle presenti lungo i viali urbani.

Le zone E7 sono spesso in adiacenza o in diretta continuità alle **zone E5 (zone boscate)** che a differenza delle prime fanno parte di "Zone e beni vincolati" ai sensi del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i., nella fattispecie al **vincolo ambientale** (art. 142)

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Premesso

- che con la variante al PRG di ridefinizione dei boschi, approvata con D.C.C. 266/2016, si è provveduto ad **adeguare** l'art. 107 delle NTA parte operativa a seguito dei contenuti della LR 1/2015 che contiene variazioni alla normativa relativa alle zone boscate

- con D.D. nr. 1955 del 15/06/2016 è stata dichiarata la **non assoggettabilità** della Variante Urbanistica alla procedura di VAS

- dall'adeguamento della norma delle zone boscate E5 sono emerse delle criticità per quanto riguarda le Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7), in quanto per gli edifici presenti non è possibile fare gli ampliamenti come previsto per quelli ricadenti nelle zone boscate.

- **la variante riguarda solo aspetti normativi e non di zonizzazione**

si ritiene necessario proporre

una **VARIANTE NORMATIVA** all'art. 109 delle NTA Parte Operativa, in analogia a quella a suo tempo assentita per la "ridefinizione dei boschi", per il necessario adeguamento alla Legge Regionale 1/2015 riguardante gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Pertanto, con la presente variante al PRG parte operativa si adegua l'art. 109 delle NTA all'art. 91 della LR 1/2015 nel seguente modo:

OP-**Art.109** *Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7)*

1. Le aree di vegetazione ripariale e di filare arboreo sono aree del territorio comunale interessate da siepi vegetazione arbustiva e filari ai bordi dei campi, lungo i corsi d'acqua, i fiumi, i laghi, i fossi e lungo i margini di strade e sentieri del territorio urbano ed extraurbano. Sono elementi arborei isolati o raggruppati in filare, le formazioni lineari o puntiformi che insistono ai margini delle strade del territorio comunale lungo i fossi e sparsi all'interno del territorio agricolo.

Il piano individua nelle tavole A le aree di vegetazione acquatica ripariale ed i filari arborei con carattere di pregio paesaggistico da sottoporre a tutela e promuove la conservazione anche finalizzata alla costituzione della rete e della continuità dei corridoi ecologici sul territorio comunale.

2. E' vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione acquatica ripariale e dei filari arborei se non per gli interventi di intersezione dei tracciati stradali, ciclopedonali e ferroviari pubblici. Sono ammessi gli interventi sulla vegetazione indicati nella normativa generale di indirizzo per il territorio rurale.

3. Tali aree sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole; **sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 91 della LR n. 1/2015 con le prescrizioni di cui agli artt. 99, 100 e 101 delle presenti norme, nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21 del RR n. 2/2015 da realizzare senza danneggiare o ridurre la vegetazione e i filari.**

VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Trattandosi di una **variante esclusivamente normativa** e che eventualmente può riguardare interventi sul patrimonio edilizio esistente, essa, evidentemente, non comporta alcuna modifica né dal punto di vista del bilancio ambientale, né dal punto di vista del carico urbanistico rispetto a quanto approvato nel PRG vigente.

Per gli stessi motivi, di conseguenza, la variante in oggetto non può comportare nessun impatto significativo inteso sia globalmente nella sua complessità che riguardo alle singole componenti quali suolo, aria, acqua, rumore, salute umana, paesaggio e beni culturali.

La variante in oggetto, quindi, per quanto sopra detto, non può interferire, con gli Strumenti Ambientali e di Pianificazione sovraordinata (PPR, PTCP), con la Rete Ecologica Regionale (RERU), né con i siti di Natura 2000.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale e paesaggistica, gli eventuali interventi sul patrimonio edilizio e su singoli edifici, che eventualmente saranno ammessi, saranno comunque soggetti ai necessari pareri e nullaosta nonché al rispetto della normativa sovraordinata (Rete 2000, direttiva Habitat, LR 1/2015, Reru, ecc).

Anche per quanto riguarda gli aspetti di natura geologica e di rischio geomorfologico o idraulico, gli interventi sui singoli edifici che eventualmente saranno ammessi rientrano tra gli interventi comunque soggetti al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di verifica della compatibilità geologica, geomorfologica e sismica (DM380/2001, NTC 2018, PAI e LR 1/2015)

CONCLUSIONE

A conclusione della presente relazione e per quanto sopra evidenziato, si rileva che:

- visto il profilo e i contenuti delle norme adeguate rispetto a quelle vigenti (adeguamento, alla Legge Regionale 1/2015), non vi sia alcuna rilevanza, in termini di effetti ambientali, degli adeguamenti che si intendono apportare
- gli adeguamenti che si intendono apportare non interferiscono né variano i carichi insediativi a suo tempo assentiti nel vigente PRG

e conseguentemente si ravvisano le condizioni per rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 12/2010 (**Verifica di assoggettabilità semplificata**) e si chiede all'Autorità Competente di esprimersi con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro i termini stabiliti dal ricevimento della presente.